

OSSERVATORIO TRIBUTARIO

Giugno 2023 - Anno XVI - n. 2



**BOLLETTINO DELL'ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI
SEZIONE SICILIA**

OSSERVATORIO TRIBUTARIO

Bollettino dell'ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI Sezione Sicilia

Anno XVI – n. 2 – giugno 2023

Rivista quadrimestrale
dell'Associazione Magistrati Tributaristi della Sicilia
registrata al Tribunale di Palermo al n. 12
in data 12 luglio 2006

Direttore Responsabile
Gianfranco Amenta

Direttore Editoriale
Bernardo Comella

Responsabile della Grafica
Carmelo Cirrincione

Direzione e redazione
Associazione Magistrati Tributaristi
Sezione Sicilia

Via Mariano Stabile 160 - 90139 Palermo
c/o Commissione Tributaria Regionale

La collaborazione alla rivista è aperta a tutti i giudici tributaristi ed ai cultori del diritto tributaristico. Gli articoli dovranno pervenire in formato Word al seguente indirizzo e mail studioamenta@tiscali.it con allegata dichiarazione di autenticità. Gli articoli potranno non essere pubblicati ad insindacabile giudizio della redazione. Gli autori si assumono la responsabilità del contenuto dei propri elaborati, delle opinioni e dei giudizi espressi.

Sommario

DALLA REDAZIONE

- Ancora sulla riforma del processo tributaristico.
(G. Amenta) pag. 1

DALL'ASSOCIAZIONE (a cura di S. Pillitteri)

- Comunicazione urgente dell'AMT pag. 3
- Compensi: l'invito di AMT al Ministero pag. 4
- Il convegno di Bologna del 7.7.23: Giustizia tributaristica e delega fiscale: le riforme nel prisma della certezza del diritto pag. 6
- Incontro dell'AMT con il Ministero pag. 11
- Fisco e legalità pag. 14

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

- La circolare del Procuratore Regionale della Corte dei Conti pag. 15
- La riforma della giustizia tributaristica e il prossimo consiglio di presidenza (G. Corsini) pag. 16
- Sull'eleggibilità al CPGT (P. Tinto) pag. 18
- Riflessioni sui nuovi compensi fissi e variabili (P. Tinto) pag. 21

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

(a cura di G. Amenta)

- Gli orientamenti della C.T.R. Sicilia e le conferme della Cassazione pag. 23
- Le ultime dalla Cassazione pag. 23
- Dalle Sezioni Unite pag. 23
- Dalla Sezione Tributaria pag. 24

Ancora sulla riforma del processo tributario

Con questo titolo ho dato l'avvio, nei precedenti numeri di questa pubblicazione, a riflessioni sulle carenze ed incongruenze della riforma. Alcuni spunti che ho posto in luce sono stati approfonditi dalle analisi formulate da operatori e/o cultori della giustizia tributaria e sono state pubblicate in quanto già editato da questo bollettino.

Una precisazione sembra opportuna. Le critiche che ho mosso sin dal nascere della novella normativa non debbono essere lette come una posizione di contrasto preconcepito, come una critica solo per il gusto di essa.

La nostra Associazione ancor prima della promulgazione aveva sollevato delle perplessità e suggerito dei percorsi più confacenti rispetto al progetto di legge. Le censure che sono state formulate hanno sempre avuto e continuano ad avere il precipuo intento di far sì che la giustizia tributaria non debba essere considerata come la Cenerentola degli organismi giudiziari. Iniziamo dai giudici non togati, che sono in minoranza e che non possono raggiungere posizioni apicali, eppure hanno offerto un prezioso contributo al funzionamento di questa branca della giustizia particolarmente rilevante per gli interessi dello Stato. Escluderli dalla possibilità, pur in presenza di alcuni requisiti, di transitare nella nuova magistratura, così come si è avuto modo di far cenno, concretizza una ingiusta penalizzazione.

Abbiamo già riferito della inopportuna premura nel dar luogo all'esodo degli attuali giudici senza considerare il vuoto di organico che si sarebbe verificato. La proroga di un anno concessa ad inizio di quello corrente appare di già insufficiente, stante che ancora non è stato espletato neppure il concorso per l'ammissione dei nuovi giudici di carriera che, dopo, dovranno svolgere il tirocinio.

Il passaggio dei giudici delle altre magistrature in quella tributaria non ha sortito successo. Anche sotto siffatta angolazione, quindi, si manifesta il vuoto di organico.

Le modifiche apportate alla disciplina per l'elezione al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria appaiono penalizzare l'elettorato passivo per coloro che raggiungono l'età dell'esodo durante la consiliatura. L'anomalia viene approfondita in una articolata riflessione esposta di seguito in questo numero.

Anche le modifiche che sono state apportate alla retribuzione sono più apparenti che sostanziali. Il corrispettivo concesso ai giudici (non del nuovo ruolo), che sembra aver trasformato l'obolo, dapprima erogato, in un sussidio, a conti fatti -e stante il mancato

riconoscimento della redistribuzione del CUT-, darà ai vecchi giudici poco in più di quanto oggi percepito. Anche sul punto è stato effettuato, in questo numero, un approfondimento nonché riportata la delibera di giunta della nostra Associazione.

Ulteriore elemento indice dell'approssimazione con la quale è stata ideata e viene gestita la riforma è la prova testimoniale scritta. Questo mezzo istruttorio, che consente al giudice di avere un quadro maggiormente completo dei dati fattuali, giunge, nel nostro ordinamento, buon ultimo, rispetto ad altri Paesi europei. Peraltro, si offre al contribuente uno strumento utile dato che l'istruttoria fiscale è interamente fondata sugli elementi di prova acquisiti dall'amministrazione finanziaria, che non assume le prove a favore del contribuente. Enunciato il principio, non è stato però ammesso un modello specifico per raccogliere la testimonianza nel rito tributario e, pertanto, chi intende avvalersi di tale mezzo istruttorio dovrà utilizzare, prelevandolo dal sito del Ministero della giustizia, il modello formulato per il processo civile, secondo quanto previsto all'art. 257 c.p.c., ~~ed~~ apportando le necessarie modifiche ed integrazioni. Non sembra peregrino ipotizzare che tale "ritardo" sia attribuibile al Ministero dal quale "dipende" la Magistratura tributaria.

Non appaia monotono ribadire che il difetto più eclatante della riforma risieda nell'aver confermata la dipendenza della Magistratura tributaria dal Ministero delle finanze, che risulta essere la parte maggiormente presente nei processi tributari. Non ci stancheremo dal ribadire come tale assurda posizione sia in palese violazione dei principi di autonomia e di indipendenza dettati, per tutte le magistrature, dall'art. 104 della Carta Costituzionale. Principiche non debbono essere lasciati solo all'impegno e alla coscienza del singolo operatore e della struttura alla quale si appartiene, ma debbono apparire e debbono essere percepibili dall'utente, dal contribuente.

(Gianfranco Amenta)

DALL'ASSOCIAZIONE (a cura di S. Pillitteri)

A TUTTI I GIUDICI TRIBUTARI SOCI AMT

COMUNICAZIONE URGENTE

con riferimento alle novità ordinamentali introdotte dalla legge 130/22 e i successivi provvedimenti, l'Associazione Magistrati Tributarî

organizza

in occasione del Convegno che si terrà a Bologna il 7 luglio 2023, l'Assemblea dei giudici per il giorno

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2023

presso, Aula R. Ruffilli, Strada Maggiore, 45, Università degli Studi di Bologna alle ore 9:00 in prima convocazione **e alle ore 17:30 in seconda convocazione**

ORDINE DEL GIORNO:

1. Riforma della giustizia tributaria, iniziative conseguenti;
2. informativa ricorso amministrativo (Avv. De Michele);
3. varie ed eventuali.

il Presidente
Daniela Gobbi

N.B. Data l'importanza dell'argomento **si auspica un'ampia partecipazione in presenza. Agli iscritti che confermano la presenza sarà inviato il pass d'accesso all'aula.**

AMT ha chiesto l'autorizzazione per il collegamento da remoto che al momento non è stato garantito stante l'indisponibilità del personale tecnico.



Associazione Magistrati Tributari
Il Presidente

La Giunta dell'Associazione Magistrati Tributari,

Premesso che:

- il trattamento economico dei giudici tributari si compone di una parte fissa e di una parte variabile.
- **Il compenso fisso**, definito *stipendio*, è determinato dal Ministero dell'Economia e finanze in misura proporzionale al ruolo (giudice, vicepresidente ,presidente di sezione, presidente di Corte) ed è erogato mensilmente. Non è soggetto ad adeguamento periodico , non è comprensivo dell'indennità giudiziaria. Solo di recente, la legge 130/22, a partire dal 1° gennaio 2023ha previsto l'adeguamento del compenso fisso nella misura del 130%. (Tabella A) , una misura decisamente insufficiente se si considera che contestualmente è stato soppresso il premio di produttività

Il compenso variabile definito oltre 25 anni fa (decreto Ministeriale del 24. 3.2006) e tutt'oggi invariato, e non comprende i provvedimenti cautelari , in particolare le ordinanze. L'importo complessivo è suddiviso tra il relatore, i componenti del collegio giudicante e del Presidente della Corte di giustizia, a prescindere dalla appartenenza di quest'ultimo alla sezione e al collegio giudicante (Tabella B) .

-

Tabella A

COMPENSO MENSILE FISSO

Funzione	al 31/12/2022	dal 1gennaio 2023
Presidente di Commissione	€ 495,00 (lordo)	€ 1138,50 (lordo)
Presidente di Sezione	€ 443,00 (lordo)	€ 1018,90 (lordo)
Vicepresidente di Sezione	€ 417,00 (lordo)	€ 959,10 (lordo)
Giudici	€ 391,00 (lordo)	€ 899,30 (lordo)

Tabella B

COMPENSO VARIABILE (per sentenza)

D.M. MEF 24.3.2006			
Funzione	AA 2006- 2022	Legge 130/22	Ordinanze cautelari
Presidente di Commissione	€ 4,50	invariato	€ 0
Presidente di Sezione	€ 3,50	invariato	€ 0
Vicepresidente di Sezione	€ 2,50	invariato	€ 0
Estensore	€ 11,50	invariato	€ 0
Componente del Collegio	€ 26,00	invariato	€ 0

Considerato che la Legge n. 130 del 2022, ha abolito il sistema premiale introdotto dal Legislatore con il d.l. n. 98 del 2011 a favore delle Commissioni Tributarie virtuose (abbattimento del 10% dell'arretrato) e **che** tale modifica, oltre a comportare la riduzione del corrispettivo economico, non sembra essere in linea con gli obiettivi di produttività e speditezza richiesti dal PNRR;

Appurato che il compenso riconosciuto a favore dei giudici tributari, nel suo insieme, per le considerazioni sopra esposte, è:

- scollegato dai più elementari principi costituzionali di equità e correlazione che attengono allo svolgimento della funzione giudicante;
- prescinde dal rapporto sinallagmatico in materia di obblighi e responsabilità connesse allo svolgimento della funzione giudicante e dall'incrementato impegno professionale a cui sono tenuti i giudici tributari alla luce della riforma introdotta con la legge n. 130 del 2022, anche con riferimento ai nuovi obblighi e al carico minimo di provvedimenti che ciascun giudice deve obbligatoriamente garantire;
- avulso dalle responsabilità organizzative e di funzionamento dei collegi e delle CGT;
- avulso da qualsiasi riparametrazione che tenga conto da un lato dell'aumento intervenuto *medio tempore* del costo della vita e dall'altro;
- non compensativo del gravoso sistema di incompatibilità previsto dalla legge in capo ai giudici e ai parenti fino al secondo grado;
- degli oneri connessi alla partecipazione obbligatoria dei corsi di formazione continua, senza rimborsi;

Rilevato che tale compenso non è comprensivo dei costi che i giudici dovranno affrontare per assicurare l'esercizio dell'attività giudiziaria, in sedi diverse da quelle di appartenenza riconoscendo in capo agli stessi, non un rimborso spese, ma un 'indennità di funzione onnicomprensiva di euro 100,00, lorde e per i giudici che operano in Regioni diverse da quelle della CGT di appartenenza, il rimborso spese (forfetario) di euro 1,5!

Considerato che, a parità di funzioni compiti e responsabilità, **permane** l'ingiustificata disparità di trattamento economico previsto per i giudici attualmente in servizio e i magistrati tributari transitati dalle altre magistrature e coloro che saranno assunti per concorso, tutti chiamati a comporre gli stessi collegi e la stessa attività giudiziaria;

Tenuto conto che la legge n. 130 del 2022, ha (anche) previsto l'anticipazione della data di cessazione del servizio dei giudici tributari dai 75 anni a 70 anni, senza alcun ristoro economico né diritto ad alcun trattamento previdenziale o assistenziale;


Ritenuto che, come variamente ritenuto dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia UE, l'indipendenza degli organi giurisdizionali si realizza anche il riconoscimento di garanzie relative al trattamento economico, e che elemento decisivo per il mantenimento di un tenore di vita decoroso del giudice non può ricadere fra le scelte gestionali dell'autorità governativa, pena la lesione del principio di indipendenza (Corte EDU, 27 novembre 2008, Miroshnik c. Ukraine);

Posto che, nel caso di specie, l'ammontare del compenso variabile è fissato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze senza alcuna indicazione legislativa dei criteri per la relativa determinazione e per il relativo aggiornamento;

INVITA

Codesto Ministero a rivalutare, complessivamente, il trattamento economico riservato ai giudici tributari, adeguandolo ai principi di dignità e rispetto della funzione giudicante.

Roma, 19 gennaio 2023

Il Presidente
Daniela Gobbi


In collaborazione L.C. e R.T./a.g.

CONVEGNO DEL 7 luglio 2023

GIUSTIZIA TRIBUTARIA E DELEGA FISCALE: LE RIFORME NEL PRISMA DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO

La Riforma della Giustizia tributaria, adottata con la legge n. 130 del 2022, segna il consolidamento della giurisdizione speciale tributaria e l'istituzione del magistrato tributario di ruolo. Questo risultato impone, ancor più che in passato, che non vi siano cedimenti sull'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo. A partire dal requisito dell'indipendenza: invocata unanimemente, la sua mancata attuazione costituisce un profilo controverso del nuovo assetto ordinamentale e purtroppo non è il solo.

Su un piano diverso, le innovazioni apportate al rito dotano il giudice tributario di poteri più ampi rispetto al passato, e sembrano prefigurare una diversa articolazione dell'istruttoria processuale. In questa duplice dinamica si innestano le novità del diritto sostanziale contenute nel disegno di legge delega per la riforma tributaria in discussione in Parlamento (AC 1038). Alcune di esse, a seconda di come saranno attuate, costituiranno l'occasione per "pesare" il nuovo assetto ordinamentale, i poteri del giudice e le prerogative dei contribuenti sulla bilancia della certezza del diritto tributario.

Il programma del convegno è suddiviso in due parti.

Nella sessione mattutina saranno affrontate, in tre tavole rotonde dedicate alla Giustizia Tributaria, le questioni non risolte sul piano ordinamentale, le implicazioni che determinano, le proposte di modifica, le nuove dinamiche del rito nonché il ruolo che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è destinato ad assumere nella Giustizia tributaria del futuro.

La sessione pomeridiana affronterà, in tre tavole rotonde, a partire dalla delega fiscale, alcune delle questioni che, nell'ambito della tassazione delle imprese, hanno impegnato maggiormente gli interpreti e la giurisprudenza negli ultimi anni e potrebbero essere oggetto di una nuova disciplina per effetto delle misure contenute nel disegno di legge delega, essendo suscettibili così di diventare un "banco di prova" della coerenza del sistema tributario.

BOLOGNA, 7 luglio 2023 8,30 – 18,30

Aula Magna R. Ruffilli, Strada Maggiore, 45

in presenza e a distanza In corso di accreditamento presso il CNF e Commercialisti

A distanza è consentita previa iscrizione al seguente

link:<https://attendee.gotowebinar.com/register/1791566668466742103>

8,30 Aprono i lavori: Carmela Macchiarola Segretario generale Amt Mirella Guicciardi Presidente regionale Amt Emilia-Romagna

h. 8,40 Saluti istituzionali (sono stati invitati)

Attilio Visconti, Prefetto di Bologna

Edoardo Cilenti, Consigliere CSM

Rosa D'Addea, Presidente Corte di Giustizia di secondo grado Bologna

Giovanni Spalletta, Direttore Generale delle Finanze, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Claudia Golino, Direttrice Dipartimento Sociologia e Diritto dell'Economia

Enrica Piacquadio, Presidente ODCEC Bologna

I SESSIONE LA RIFORMA TRIBUTARIA: L'ORDINAMENTO

presiede: Daniela GOBBI

coordina: Ennio Attilio SEPE

h. 9,15 La giustizia tributaria tra questioni irrisolte ed esigenze costituzionali Michele Ancona, Giuseppe Campanelli, Domenico Chindemi, Francesco Greco, Alberto Liguori, Francesco Salzano, Massimo Scuffi.

h. 10,30 Il Consiglio di Presidenza nell'ordinamento riformato tra presente e futuro

presiede: Antonio LEONE

coordina: Salvino PILLITTERI

Paolo Auriemma, Alfonso Bonafede, Maria De Cono, Giorgio Fiorenza, Antonio Gaetani, Alessio Lanzi, Carolina Lussana, Luca Varrone

h. 11,30 Le dinamiche processuali riformate e i (nuovi) poteri del giudice

La prova testimoniale, l'istruttoria processuale e la valutazione delle prove

presiede: Oliviero DRIGANI

Raffaele Ceniccola, Filippo D'Aquino, Lorella Fregnani, Mirella Guicciardi, Giuseppe Melis, Gianluigi Morlini, Angelina Perrino, Franco Picciaredda, Silverio Tafuro.

h. 13,00 – 13,40 Interventi programmati

PAUSA LAVORI: 13,50-14,50

II SESSIONE IL REDDITO DELLE IMPRESE VERSO LA RIFORMA

presiede: Francesco TUNDO

h. 14,50 La delega per la riforma fiscale

Massimo Garavaglia, Antonio Misiani, Agostino Nuzzolo, Marco Osnato

coordina: Alberto COMELLI

h. 15,50 La revisione della tassazione delle imprese e le misure per la certezza del diritto

Mauro Beghin, Sergio Cristallo, Giuseppe Nicosia, Fabio Saponaro, Simone Cinquepalmi

coordina: Giuseppe ZIZZO

h. 17,00 Bilancio, reddito d'impresa, semplificazione e certezza del diritto

Roberto Baboro, Antonio Barbera, Andrea Carinci, Thomas Tassani

Ha confermato la partecipazione al Convegno:

Prof. Avv. Maurizio Leo Viceministro Economia e Finanze

RELATORI I SESSIONE

I MODULO:

Daniela Gobbi, Presidente AMT - Vicepresidente CGT II grado Emilia-Romagna Ennio Attilio Sepe, Presidente Osservatorio Permanente della Giustizia Tributario (OPGT), Garante del Contribuente Puglia, già Sostituto Procuratore Corte di cassazione Michele Ancona Presidente CGT II grado Puglia, Presidente Sez. Corte d'appello Bari Giuseppe Campanelli, Professore di diritto costituzionale Università di Pisa;

Domenico Chindemi, Presidente CGT I grado Milano; già Presidente Sezione tributaria Corte di cassazione;

Francesco Greco, Presidente Consiglio Nazionale Forense, Giudice CGT I grado Reggio Calabria

Alberto Liguori, Presidente commissione formazione CPGT, Giudice CGT I grado Cosenza;

Francesco Salzano, Presidente CGT II grado Lazio, Avvocato Generale Corte di cassazione;

Massimo Scuffi, Presidente CGT II grado Venezia, già Consigliere Corte di cassazione.

II MODULO:

Antonio Leone, Presidente Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria (CPGT);

Salvatore Pillitteri, Vicepresidente AMT, Vicepresidente CGT II grado Sicilia, già Consigliere CPGT;

Paolo Auriemma, Consigliere CPGT, Presidente Commissione contenzioso CPGT, Giudice CGT II grado Roma;

Alfonso Bonafede Consigliere laico del CPGT, nomina parlamentare;

Maria De Cono, presidente Commissione studi CPGT, Vicepresidente CGT I grado Rimini;

Giorgio Fiorenza Corte di giustizia I grado Roma Consigliere laico del CPGT, nomina parlamentare;

Antonio Gaetani, Vicepresidente CPGT, vicepresidente CGT I grado Cosenza;

Carolina Lussana Consigliere laico del CPGT nomina parlamentare;

Luca Varrone, Consigliere CPGT, Presidente Commissione per lo sviluppo e l'aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i giudici tributari del CPGT, Presidente CGT I grado Grosseto;

III MODULO:

Oliviero Drigani, Presidente CGT II grado Friuli-Venezia Giulia, Presidente Corte d'appello Bologna;
Raffaele Ceniccola, già Avvocato Generale Corte di Cassazione, già Presidente commissione provinciale di Caserta;

Filippo D'Aquino, Consigliere Corte di cassazione, Sezione Tributaria;

Lorella Fregnani, Giunta AMT Vicepresidente CGT I grado Bologna;

Mirella Guicciardi, Vicepresidente CGT I grado Milano, Presidente regionale AMT Emilia-Romagna

Giuseppe Melis, Professore Ordinario di Diritto Tributario, Università LUISS Roma, Gianluigi

Morlini, Presidente CGT I grado Piacenza, Angelina Perrino, CGT II grado Campania, Consigliere

Corte di cassazione sez. 1[^]

Franco Picciaredda, Professore Ordinario di Diritto Tributario, Università di Cagliari

Silverio Tafuro, Presidente di sezione Corte di Giustizia Tributaria 1I grado Roma,

II SESSIONE

I MODULO:

Francesco Tundo, Professore Ordinario di Diritto Tributario, Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

Massimo Garavaglia, Presidente VI Commissione Finanze e Tesoro, Senato della Repubblica;

Antonio Misiani, V Commissione Bilancio, Senato della Repubblica;

Agostino Nuzzolo, General Counsel, Executive Vice President Legal & Tax, Secretary to the Board TIM S.p.A.;

Marco Osnato, Presidente VI Commissione Finanze, Camera dei deputati

II MODULO

Alberto Comelli, Professore Ordinario di Diritto Tributario, Università di Parma;

Mauro Beghin, Professore Ordinario di Diritto Tributario, Università di Padova;

Simone Cinquepalmi, Senior Tax Manager, Barilla;

Sergio Cristallo, Direttore Centrale Coordinamento Normativo Agenzia delle Entrate

Giuseppe Nicosia, Head of Tax, Snam;

Fabio Saponaro, Professore Ordinario di Diritto Tributario, Università Unitelma Sapienza.

III MODULO

Giuseppe Zizzo, Professore Ordinario di Diritto Tributario, Università LIUC Castellanza

Roberto Baboro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Bologna, Alma Mater Studiorum
Università di Bologna

Antonio Barbera, Head of Group Tax Ferrari;

Andrea Carinci, Professore Ordinario di Diritto Tributario, Alma Mater Studiorum Università di
Bologna;

Thomas Tassani, Professore Ordinario di Diritto Tributario, Alma Mater Studiorum Università di
Bologna;

INCONTRO DELL' AMT CON IL MINISTERO

Riportiamo il verbale della riunione fra i rappresentanti dell'AMT ed il direttore generale capo dipartimento finanze dott. Spalletta ed il direttore del contenzioso, dott. Sirianni

Il giorno 16.6.2023 alle ore 12,00 ha avvio la riunione.

La presidente Gobbi e tutti i presenti alla riunione, Vicepresidente Pillitteri e il dott. Forestieri, ringraziano il Direttore Generale dott. Spalletta per aver invitato la Associazione Magistrati Tributaristi ad un confronto su temi tecnici di comune importanza. Riconoscimento non solo della necessità dibattuto con gli "addetti ai lavori" (istituzionali e qualificati) in generale, ma specificatamente riconoscimento dell'importanza di acquisire le proposte che consentano di riflettere sulle problematiche che vanno emergendo dopo la pubblicazione della Legge 130 del 31 agosto 2022.

Prima di avviare il confronto sui temi processuali , la Presidente Gobbi e il Vicepresidente Pillitteri, hanno ricordato l'importanza di ripensare al tema del "*décalage*" al fine di impedire che, con la massiccia fuoriuscita dei giudici e la lunga procedura di assunzione dei nuovi magistrati, si possa verificare un vero e proprio blocco del contenzioso. Tanto più che anche dalla stampa odierna è emerso che il numero degli affari giudiziari pervenuti è in costante aumento e i tempi di riorganizzazione del corpo giudicante con l'organizzazione dei concorsi è prevedibilmente di gran lunga superiore a quello che appariva essere stato stimato in un primo tempo. Argomento che ha trovato , attenzione da parte del Direttore del Dipartimento dott. Spalletta.

il primo tema che viene introdotto dalla presidente Gobbi attiene alle udienze cautelari e alla loro organizzazione e al mancato compenso delle ordinanze che spesso non si esauriscono in poche righe , ma articolati provvedimenti .

il tema che viene sollevato dal Dott. Sirianni , quello che attiene alla separazione tra le udienze di "*sospensione cautelare*" e il giudizio di merito. Si riflette sulla possibilità di accorpamento della udienza cautelare a quella di merito per snellire procedimenti che potrebbero , per la loro semplicità o consistenza essere trattati contestualmente , con la discussione congiunta della istanza cautelare al merito, tanto più laddove per sua natura la controversia di presenti di facile soluzione.

Mutuando dal Codice Processuale Amministrativo (CPA) , si riflette se nei procedimenti in cui sia presente la domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, si può definire, in camera di consiglio, la discussione della

istanza di sospensione accorpendo a quella di merito e definendo il giudizio con la c.d. “sentenza semplificata”. Adozione della procedura per le cause di ridotto valore economico. In tutti gli altri casi la fase cautelare sarà scissa da quella di merito e il provvedimento cautelare dovrà essere considerato , ai fini retributivi, al pari delle sentenze.

Presidente Gobbi invita a valutare anche applicabilità dell’istituto della perenzione alle cause iscritte al ruolo da oltre 5 anni dell’iscrizione, laddove il ricorrente, segnali l’interesse al ricorso e richieda la fissazione dell’udienza.

Presidente Gobbi , alla luce delle innovazioni tecnologiche del processo tributario ed in particolare della necessità di operare su format tecnologicamente evoluti e interfacciabili, la possibilità di predisporre, anche per gli atti del contribuente, un format unitario, suddiviso: fatto , diritto, provvedimento impugnato , norme di legge che si presumono violate , giurisprudenza e circolari., documenti allegati e la giurisprudenza possibilmente interfacciabili. Questo al duplice scopo di consentire a) una semplificazione nella esposizione dei fatti e il provvedimento; b) i motivi di impugnazione e i principi di diritto che si intendono violati; c) la documentazione a supporto; d) le norme e la giurisprudenza. Questo con il duplice scopo di catalogare le questioni giudiziarie ,individuare i motivi di diritto che si presumono violati e agevolare anche la successiva attività di catalogazione e massimazione delle sentenze.

Direttore Sirianni segnala che da più parti si segnala la necessità che l’esito della causa venga conosciuto al termine dell’udienza. Si riflette sulla possibilità di introdurre l’obbligo di portare subito a conoscenza delle parti il dispositivo delle sentenze pronunciate. Il vertice del Dipartimento Finanze ha preso atto del problema, sottolineando che la questione corrisponde ad una esigenza, sostanzialmente di trasparenza e velocità.

La Presidente Gobbi e il Vicepresidente Pillitteri hanno espresso perplessità sul punto, ricordando che, le sentenze collegiali proprio perché tali, sono il risultato di un confronto interno al collegio e, a seguito della discussione, del confronto interno l’orientamento iniziale, arricchito da dati e precisazioni, può evolversi. Ritengono che l’esigenza di velocità debba arretrare innanzi alla esigenza della stabilità della pronuncia e della tenuta dei principi di diritto. la proposta che si potrebbe formulare è quella di pubblicare il dispositivo entro i 30 giorni dall’ udienza.

La presidente Gobbi fa inoltre presente che Il processo tributario si avvicina molto al processo amministrativo. Si potrebbe prevedere, per le questioni di particolare importanza ed urgenza, l’inserimento di istanze di prelievo e un ruolo aggiunto, e per le cause più datate (non meno di 5 anni) l’istituto della perenzione, in assenza di una rinnovata manifestazione di interesse,

Il Dott. Forastieri interviene con alcune considerazioni sull' istituto del reclamo/mediazione, ricordando che, al di fuori del nuovo comma 9 bis (che prevede un aggravamento delle sanzioni ed il pagamento delle spese di giudizio a carico della parte che non ha accolto la proposta di mediazione che, alla fine, risulta invece conforme alla decisione del Collegio), l'istituto previsto dall'articolo 17 bis del D.Legistaltivo 546/92 non ha subito alcuna modifica, lasciando il dubbio sulla effettiva terzietà di colui (lo stesso ufficio che ha notificato l'atto contenente la pretesa erariale) che deve alla fine decidere sulla correttezza o meno del suo aperto, accogliendo o meno il reclamo del contribuente.

Il Direttore Spalletta, al riguardo, ricorda che l'istituto della Mediazione è uno dei punti oggetto delle riforma tributaria, per cui probabilmente in quella sede subirà una sostanziale rivisitazione, anche in considerazione del fatto che, il "*contraddittorio endoprocedimentale generalizzato*" potrebbe far venir meno l'esigenza del "*contraddittorio a distanza*" che attualmente è quello che avviene nei casi in cui si applica l'istituto del reclamo/mediazione.

Il Vicepresidente Pillitteri ha rappresentato la necessità di potenziare la banca dati del massimario immettendo l'esito di tutte le controversie tributarie, in ambito nazionale.

Il Dott. Forastieri ha ricordato che, proprio nella Sezione della quale lui faceva parte e della quale il Dott. Pillitteri era il Presidente, cercava di attrezzarsi, evidentemente solo nell'ambito della medesima sezione, con (agenda alfabetica, nella quale annotava le sentenze aventi come oggetto lo stesso tributo e la medesima, seppure non identica (cosa difficilissima da esistere) natura.

Il Dott. Siriani ha risposto sottolineando che la questione troverà soluzione attraverso il "massimario" (peraltro nazionale e non locale), cosa condivisibile secondo Forastieri, ma a condizione che detto massimario venga adeguatamente informatizzato onde consentire facilmente la ricerca di questioni da trattare analoghe ad altre trattate da altri Corti di Giustizia.

La Presidente Gobbi ringrazia per l'incontro e si augura che possano esserci ulteriori momenti di confronto visto che l'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento del sistema Processuale Tributario. Confida che si pervenga nell'interesse della giustizia e del Paese a valorizzare al massimo la funzione che svolgono i giudici migliorando le condizioni di lavoro , rendendo incentivando la partecipazione all'udienza da remoto, non solo per parti ma anche per i giudici agevolando chi si è reso disponibile a ricoprire incarichi in Corti distanti dalle città di residenza, abbattendo i costi e agevolando la partecipazione.

Alle ore 13,30 si chiude la riunione

Fisco e legalità

L'8. Giugno u.s., presso l'Aula delle udienze della Corte di Giustizia Tributaria di Trapani si è svolto l'incontro conclusivo del progetto Fisco e legalità (modulo 40 ore) promosso dall'Associazione Magistrati Tributarî per favorire la cultura della legalità fiscale e la conoscenza dei principi fondamentali della convivenza civile. Del Progetto sono state destinatarie le alunne della 4 B del Liceo delle Scienze Umane "Pascasino di Marsala.

Sono intervenuti il Prof. Renato Salemi responsabile provinciale del Progetto nonché Vice Presidente della Prima Sezione della Corte, con la collaborazione della Prof.ssa Cecilia Anselmi.

Si coglie l'occasione di ringraziare, AMT e i responsabili del progetto Avv. Filippo D'Amato e il Prof. Avv. Giuseppe Guzzo, la Dirigente Anna Maria Angileri, l'Avv. Tributarista Vincenzo Scontrino, il direttore dell'Agenzia delle Entrate di Trapani e il personale della CGT di Trapani che hanno permesso la buona riuscita del Progetto.

Nel corso dell'Anno scolastico le allieve hanno appreso le nozioni base della giustizia tributaria, hanno assistito in presenza a diverse udienze presso la Corte ed hanno oggi simulato un processo tributario con redazione degli atti e della relativa sentenza.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

La circolare del Procuratore Regionale della Corte dei Conti,

indirizzata al Sig. Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia – Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di I grado della Sicilia – Al Sig. Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate - PALERMO Sigg. Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione – PALERMO Sig. Direttore Regionale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – PALERMO Ai Signori Sindaci dei Comuni Siciliani – Ai Signori Segretari Comunali dei Comuni Siciliani – E, p.c. Signor Procuratore Generale della Corte dei conti ROMA

Oggetto: Linee guida per l'applicazione dell'art. 17-bis, comma 9-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Come è noto, l’art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che, per le controversie tributarie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

È previsto, poi, che l’Agenzia delle entrate e quella delle accise, dogane e dei monopoli, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedano all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture, diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, mentre gli altri enti impositori provvederanno compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

La norma dispone, inoltre, che l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formuli d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa ed al principio di economicità dell'azione amministrativa.

Il recente art. 4, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n.130, nell’introdurre il comma 9-bis al citato art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, ha statuito che, in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombente di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio e che tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.

Si tratta di una disposizione che, come di tutta evidenza, ha come finalità quella di deflazione del contenzioso, con sensibili risparmi per lo stesso erario pubblico, per il tramite di un miglioramento del rapporto tra Fisco e contribuente basato su principi di correttezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, con conseguente responsabilizzazione professionale dei soggetti preposti all’esercizio della funzione pubblica.

Al fine di consentire a questa Procura le valutazioni di propria competenza in ordine alla eventuale effettiva presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativa sopra richiamata, le Autorità Giurisdizionali ed Amministrative in indirizzo vorranno disporre la trasmissione degli atti a questa Procura Regionale tutte le volte in cui ricorrano gli elementi materiali (oggettivi) della fattispecie normativa, con esclusione di ogni tipo di valutazione dell'elemento psicologico, quest'ultima riservata in via esclusiva all'Ufficio del Pubblico Ministero.

Il contenuto della presente circolare, emanata d'intesa con la Procura Generale in indirizzo per conoscenza, è rivolto esclusivamente ai destinatari operanti funzionalmente nel territorio di competenza della Procura regionale della Corte dei conti siciliana.

Eventuali atti di organizzazione e regolamentazione adottati da ciascun organo o ente in attuazione della presente dovranno trasmettersi, per conoscenza, a questo Ufficio.

Palermo, 03 gennaio 2023.

Il Procuratore Regionale
Pres. Pino Zingale

La riforma della giustizia tributaria e il prossimo consiglio di presidenza

Con la legge 31 agosto 2022, n. 130, contenente "*Disposizioni in materia di giustizia tributaria e di processo tributario*", sono state introdotte significative disposizioni sia in materia di ordinamento giudiziario che di natura processuale.

L'obiettivo del legislatore è stato quello di introdurre il nuovo magistrato tributario professionale e di prevedere e regolamentare alcuni strumenti per snellire il contenzioso.

È per questo che è stato introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria con 576 giudici reclutati tramite concorso per esami, le controversie di modico valore sono state devolute al giudice monocratico, è stata introdotta la conciliazione giudiziale, è stata prevista la prova testimoniale e si è fatto ricorso ad un uso più ampio dell'udienza a distanza.

E' stata poi creata presso la Corte di Cassazione una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie e si è introdotta anche una definizione agevolata delle liti pendenti.

Si è dato poi maggiore rilievo all'organo di autogoverno dei giudici tributari, presso il quale sono stati costituiti l'Ufficio ispettivo e l'Ufficio del massimario nazionale.

La legge 130/2022, pubblicata sulla G.U. del 1.9.2022, è entrata in vigore il 16.9.2022, salvo alcune disposizioni entrate (o che entreranno) in vigore successivamente.

Riforma che si auspicava di più ampio respiro e di maggiore tutela per tutte le variegata

professionalità che compongono il ruolo della giustizia tributaria, le quali manifestavano il legittimo affidamento nella prosecuzione dell'incarico di giudice tributario secondo le norme pregresse, se non anche con le dovute miglitorie, peraltro auspiccate da tempo immemore; professionalità che lavorano con abnegazione, passione, umiltà e grandi sacrifici e che avrebbero meritato maggiore fiducia e considerazione, anche al fine di ritrovare entusiasmo nello svolgimento delle loro funzioni giurisdizionali nell'interesse della giustizia tributaria.

Il nuovo Consiglio – che avrà di fronte uno scenario legislativo, come detto, sostanzialmente inedito – dovrà adoperarsi a mio avviso sotto una duplice linea d'azione: per un verso, ove possibile, e nei limiti del suo ruolo istituzionale, dovrà promuovere l'adozione da parte del legislatore di tutte le necessarie modifiche al nuovo impianto normativo; per altro verso dovrà dare attuazione alla legge con risoluzioni, indicazioni e prassi tutelanti ed equilibrate, garantendo il progressivo e coordinato subentro dei nuovi magistrati, promuovendo una coesistenza sostenibile tra le diverse professionalità; coesistenza che, può prevedersi, non sarà certamente immune da possibili tensioni.

In particolare, *de iure condendo*, si auspica che il cd. transito nel nuovo ruolo venga consentito anche ai componenti "laici" dell'attuale organico, prestabilendo dei criteri di valutazione che consentano di selezionare le professionalità già esistenti all'interno della magistratura tributaria che hanno dato ampia prova di preparazione giuridica e abnegazione al lavoro. Ancora, dovrà promuoversi - proseguendo le precedenti interlocuzioni dell'attuale Consiglio – la rivisitazione del meccanismo di retribuzione degli attuali giudici tributari che più volte è stato sottolineato appare scarsamente compatibile con i basilari principi costituzionali di tutela della dignità del lavoro. Ciò soprattutto considerato che, come detto, dopo l'ingresso dei nuovi magistrati professionali, vi sarà una coesistenza di professionisti che svolgono la stessa attività giurisdizionale oggetto di trattamenti retributivi ma finanche giuridici, profondamente diversi, che non sembrano giustificabili. Circostanza che merita un'adeguata riflessione del legislatore tenuto conto delle possibili violazioni di numerosi precetti costituzionali oltre che della normativa e delle decisioni che provengono dall'Unione Europea (si ricordino, a titolo esemplificativo, le sentenze della Corte di Giustizia sul trattamento giuridico, retributivo e previdenziale dei giudici onorari di pace).

In relazione alla necessità di dare concreta attuazione alla legge di riforma, vi è già spazio per un intervento del Consiglio che dovrà continuare ad assicurarsi una gestione dello *status* giuridico di tutti i giudici e i magistrati tributari che sia piena espressione del principio di indipendenza, a tutela nondimeno dell'esercizio della funzione e dei diritti fondamentali dei cittadini coinvolti nelle controversie con l'amministrazione finanziaria. Si vuol evidenziare, a tal proposito, il peculiare

rapporto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che funge in buona sostanza da “*datore di lavoro*” dei giudice tributario, ma è al contempo una parte processuale in una moltitudine di controversie che compongono il contenzioso delle Corti di Giustizia. Si aggiunga che dovrà garantirsi ai giudici tributari già in servizio una modalità di gestione delle udienze, ad esempio quelle monocratiche, che non sia eccessivamente gravosa e sia compatibile con il ruolo collegiale (ad esempio prevedendo di far coincidere i giorni di udienza, con adeguato distanziamento orario), tenendo in considerazione la frequente distanza geografica dalle città di residenza e le sedi delle Corti.

Non da ultimo, dovranno avviarsi le necessarie ed urgenti interlocuzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze affinché l'attuale sistema telematico che gestisce il processo tributario venga radicalmente migliorato e semplificato, tenuto conto delle plurime inefficienze e delle difficoltà di funzionamento riscontrate da moltissimi giudici.

Sotto il profilo organizzativo, si vuole poi evidenziare, nell'ottica di deflazionare il contenzioso, che manca attualmente una funzione di ricerca dei fascicoli che presentino profili di connessione, che può creare contrasto di giudicati ed, in ultima analisi, alimentare il contenzioso, che potrebbe essere prevista ed implementata nell'attuale *software* gestionale a disposizione delle Corti e dei singoli giudici.

Da ultimo, sarebbe auspicabile un miglioramento del *software* di gestione della banca dati giurisprudenziale che consenta ai singoli giudici di effettuare con semplicità ricerche “*mirate*” tra le precedenti pronunce della stessa sezione o della stessa Corte o di altre Corti, nell'ottica di garantire un aggiornamento continuo e, in ultima analisi, di rendere ancora più efficace il prezioso servizio reso nell'ambito della giustizia tributaria.

Giulio Corsini

Sull'eleggibilità al CPGT

Da agosto 2022 sento da più parti toni entusiastici sulla legge 130/2022, promulgata dopo lunga e travagliata gestazione che ha visto impegnati diverse commissioni, seminari, articoli di stampa e pure entusiastici interventi di addetti, ed anche di personalità estranee, alla materia, salutando la citata legge come necessaria ed un successo per rinnovare la giustizia tributaria e così contribuire fattivamente alla riuscita del PNRR, ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cui è ormai subordinata la sussistenza della nostra nazione.

Da ultimo invece sento molti, se non quasi la totalità, assai critici evidenziando i tanti vulnus della c.d. riforma.

Da facente parte del corpo giudicante, o come componente, o giudice non togato, o, ancora meglio, come facente parte del c.d. personale giudicante, tralasciando le giuste e condivisibili, nonché innumerevoli, critiche sento di essere stato espropriato almeno di uno dei miei fondamentali diritti elettorali ovvero di essere stato privato anche del diritto di elettorato passivo alle elezioni per il rinnovo quadriennale, ma solo sulla carta (sic?!), del mio organo di c.d. autogoverno e per l'appunto del (CPGT) Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Privazione che non colpisce solo me ma molti e tanti Colleghi, c.d. laici in particolare, che si sono visti ridotto il periodo di funzione, già fissato a 75 anni.

Bene l'art. 8, comma 5, della citata legge 130, per effetto dell'art. 40 del DL n. 13/2023 entrata in vigore il 22.04.2023, limita, anzi espressamente nega, l'eleggibilità ai giudici tributari e magistrati tributari che non possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo, e che tale requisito, che oso definire esproprio, *“deve essere pertanto posseduto alla data del primo insediamento degli eletti”* così come stabilito dalla ultima delibera n. 673/2023, approvata il 09.05.2023, all'art. 1, comma 4.

Diritto di elettorato passivo che mi spettava già dal DLGS n. 545/92 secondo il quale se nel corso del quadriennio gli eletti cessano per qualsiasi causa di farne parte sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.

Ma non basta. La legge 130 già aveva fissato la elezione del nuovo CPGT entro Maggio 2023, ma l'art. 4, del D.L. 51/2023, del 10.05.2023, ha spostato il detto termine, così ancora prorogando di fatto il CPGT scaduto da quasi oltre sei mesi, ad una data futura da fissarsi o indire *“dal Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023”*.

Orbene ancora oggi non si ha certezza della data di svolgimento delle elezioni di che trattasi, vuoi perché il DL n. 51/2023 potrebbe non essere convertito nel termine o vuoi perché non convertito entro il termine minimo libero occorrente tra l'indicazione, e pubblicazione in Gazzetta, del Presidente del giorno di elezione che, secondo il legislatore, dovrebbe celebrarsi entro 30 settembre 2023, che è poi un sabato, e non un giorno festivo.

In pratica, stando al termine fissato dal legislatore, l'ultimo giorno utile sarebbe il 24.09.2023.

E dire che l'art. 21 del DLGS n. 545/92, ancora in vigore, stabilisce che *“Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.”*

In buona sostanza, se mai è corretto il mio calcolo, il D.L. 51/2023 dovrebbe essere convertito in legge, senza modifiche sul punto, al massimo entro il 09.06.2023, e senza considerare la *“vacatio”* della sua entrata in vigore, l'attuale Presidente CPGT dovrebbe indire, e pubblicare il proprio provvedimento, entro 45 giorni prima del 24.09.2023, ovvero entro/prima del 10.08.2023. Tutto ciò accadrà?

Poniamo che accadrà, ma il nuovo Consiglio quando celebrerà il suo primo insediamento?

Peraltro può pretendersi che il vecchio, *rectius: attuale*, CPGT debba necessariamente, con gravoso impegno dei suoi componenti, con un compenso e rimborso spese modesti (*ndr., tanto che l'entità non viene, né è stata mai, resa nota al corpo elettorale che potrebbe dolersene*), restare in carica oltre il quadriennio ordinamentale e per un tempo, allo stato indefinito e indefinibile, gravandosi, perché costretto, pure di completare gli urgenti interPELLI (*ndr., perché emanati dopo la scadenza ordinamentale*), delibera 441/23 del 28.03.2023, scaduto il 20.04.2023 per la individuazione dei sei componenti l'Ufficio Ispettivo e delibera n. 309/23 del 28.02.2023, scaduto il 05.04.2023, per la nomina dei 15 componenti e un direttore dell'Ufficio Massimario Nazionale?

E' quest'ultima data, ancora incerta e indefinita, che fissa il giorno per potersi stabilire se il candidato potrà essere ancora eleggibile, sebbene eletto, in base alla nuova norma e al regolamento delibera CPGT n. 673/2023.

Ora coloro che come me sono stati espropriati del loro elettorato passivo o, ancora peggio, coloro che, sebbene eletti, non possono garantire di poter ultimare la consiliatura prima del loro collocamento a riposo con decorrenza dalla incerta data di primo insediamento degli eletti, possono ancora con serenità, e con il giusto entusiasmo, partecipare alla competizione elettorale?

Penso di no se non impugnano di manifesta incostituzionalità la norma ed il regolamento sopra citati.

Mi domando in quale elezione e/o corpo elettorale tale limitazione è possibile, e costituzionalmente accettabile e legittima, quando l'organo elettivo, normalmente, così come già

previsto dal DLGS n. 545, è in corsa integrato dal primo non eletto?

Francamente non so con quale entusiasmo si potrà, e/ma quando, partecipare alla prossima tornata elettorale.

Polemicamente, se non impugnate, come penso e spero, di incostituzionalità le citate incompatibilità, suggerisco che almeno nella scheda individuale di candidatura venga richiesta ed inserita una dichiarazione di notorietà ed impegno ad ultimare la consiliatura dal giorno dell'insediamento e/o almeno per un minimo di quattro anni da tale giorno giacché, e l'esperienza lo suggerisce, la durata effettiva di una consiliatura non è limitata a quattro anni".

Pino Tinto

Riflessioni sui nuovi compensi fissi e variabili

Non ho ben inteso, ma questo non è il problema perché naturalmente conseguente ai miei noti limiti, se il DM compensi fissi e variabili firmato dal S.E. il V. Ministro Maurizio Leo del 24.03.2023 riguarda solo i c.d. "Giudici Tributari" ovvero quella parte, non facente parte e, distinta dai "Magistrati Tributari" secondo le categorie istituite con la legge di riforma, che va ulteriormente riformata, n. 130/22.

Se tanto dovesse essere vero, come ritengo, con la istituzione dei due generi "Magistrati Tributari" e "Giudici Tributari", in tema di retribuzione differenziata tra le due categorie, anche se trattasi di identica prestazione e responsabilità, che il sistema oggi sia così articolato e/o così va letto ed applicato.

Ai "Magistrati Tributari", ovvero quelli che saranno assunti per concorso e/o transiteranno, secondo i titoli e i criteri indicati dalla Legge 130/22, nel nuovo ed istituito corpo/genere di "Magistrati Tributari" è riconosciuto solo lo stipendio, cioè il trattamento economico previsto per i Magistrati Ordinari.

Ai "Giudici Tributari", ovvero tutti quelli di cui al ruolo al 31.12.2022 e a prescindere la loro provenienza laica e/o togata, l'indennità fissa, mi vergogno a definirlo stipendio anche se aumentato del 130% con decorrenza gennaio 2023, oltre al c.d. "compenso aggiuntivo del Giudice Tributario" di cui all'art. 2 del citato DM.

Vi è da osservare che la nuova disciplina retributiva del "Magistrato Tributario" è stata una

operazione, almeno a costo zero per il nostro generoso Datore di Lavoro, che però viene pagata dai “Giudici Tributari” ai quali non viene più riconosciuto la redistribuzione del CUT a decorrere da Gennaio 2023.

In pratica, e in moneta spicciola, sono i “Giudici Tributari” che sopportano per intero l’onere della retribuzione dei “Magistrati Tributari”, ovvero quelli che, nel tempo secondo il noto e vituperato “decalange”, continueranno, almeno così sembra, a prestare la giurisdizione tributaria in forma Collegiale e/o, da luglio c.a., Monocratica.

In definitiva il c.d. “compenso aggiuntivo del Giudice Tributario”, le famose Euro 100,00 del costo fisso stabilito dall’Amministrazione, spetta ai soli componenti Giudici Tributari componenti il Collegio e a tale costo fisso, tutt’al più, potrà essere sottratta solo le indennità prevista per il PCGT, del PS e del VPS per la definizione di ogni ricorso.

In pratica al “Magistrato Tributario” componente del Collegio non spetta la divisione e condivisione del compenso aggiuntivo, perché già retribuiti a stipendio, con la conseguenza che per Collegi formati da soli Magistrati Tributari l’Amministrazione, tolti gli oboli per PCGT, PS e VPS, non dovrà pagare nulla.

Così come al “Giudice Tributario Monocratico” spetterà la totalità delle Euro 100,00, detratte solo le indennità previste per il PCGT, del PS e del VPS, per la definizione di ogni ricorso.

La legge 130/22 non ha stabilito niente per i provvedimenti cautelari, e ciò non è cosa condivisibile, e mi auguro che con la riforma, della riforma, in cantiere venga stabilito un “compenso aggiuntivo del Giudice Tributario” pari, almeno, al 50% di quello stabilito per la definizione nel merito.

Ho ragione nel senso che ho inteso bene???

Se così è, che convenienza, mi domando, può avere il Collega “Giudice Tributario” proveniente da una delle altre Magistrature, a chiedere di passare alla categoria “Magistrato Tributario” ???

Pino Tinto

GLI ORIENTAMENTI DELLA C.T.R. SICILIA E LE CONFERME DELLA CASSAZIONE

Appare opportuno citare le pronunzie della S. C. che confermano le statuizioni adottate dalla Corte di Giustizia di primo e/o di secondo grado della Sicilia. Invitiamo i magistrati che abbiamo cognizione di tali pronunzie a fornirne indicazioni

Cass. Ord. 35574/2022 – Conferimento di ditta individuale in una società – Irregolarità fiscali effettuate dal conferente - - Notifica carella di pagamento alla società conferitaria - Insussistenza

In caso di costituzione di società (nella specie in accomandita semplice), con conferimento di azienda destinata all'esercizio di impresa individuale, si verifica un fenomeno traslativo e non successorio, cui non si applica la disciplina dell'art. 2498 c.c. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro), con la conseguenza che eventuali irregolarità od infrazioni alla normativa fiscale, commesse nell'esercizio dell'impresa individuale, ricadono sul titolare della stessa e di essa non può essere chiamata a rispondere la società conferitaria, trattandosi di soggetto del tutto diverso, ad esempio, escludendosi che le omissioni dell'impresa individuale nella dichiarazione IVA potessero addebitarsi alla neo costituita società in accomandita semplice (Cass., Sez. V, 3 dicembre 2010, n. 24588). Parimenti non si verifica trasformazione anche in caso di «trasformazione regressiva», ove la società si trasformi in impresa individuale (Cass., Sez. V, 21 dicembre 2021, n. 40922).

La Suprema Corte ha quindi confermato le pronunzie della Commissione Tributaria provinciale di Palermo e di quella regionale della Sicilia del 13 aprile 2015

LE ULTIME DELLA CASSAZIONE

A fronte della condivisione manifestata dai lettori, si prosegue nel fornire l'indice delle sentenze del giudice di legittimità che appaiono meritevoli di attenzione, invitando alla disamina dell'integrale statuizione.

DALLE SEZIONI UNITE

Cass. S.U. Sent. 7682/2023 – Scrittura privata non autenticata – produzione in giudizio – non costituisce caso d'uso – Non applicabile imposta di registro

Non si ravvisa il caso d'uso della scrittura privata non autenticata qualora sia prodotta in giudizio ai fini probatori e quindi non è applicabile il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa previsto dal TU. Il documento, per quanto certo, non prevede una prestazione a contenuto patrimoniale ma di riconoscimento di debito.

Cass. S.U. Sent. 11287/2023 – Contribuente fallito – Notifica durante il fallimento di avvisi di accertamento relativi a periodi d'imposta anteriori al fallimento – Legittimazione del fallito nell'inerzia del curatore ad impugnare

Il fallito è legittimato ad impugnare gli avvisi di accertamento relativi a periodi d'imposta antecedenti alla dichiarazione di fallimento ma notificati durante la procedura concorsuale, qualora il curatore rimanga inerte a prescindere dalla di lui consapevole volontà.

* * *

DALLA SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. Ord. 817/2023 – Appello – Nullità della notifica – costituzione dell'intimato oltre il termine lungo per impugnare – Mancata sanatoria-

In caso di nullità della notifica dell'appello, non può applicarsi la sanatoria dettata dall'art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo ove la costituzione in giudizio dell'appellato sia effettuata oltre il termine lungo per impugnare.

Cass. Sent. 1358/2023 – Sanzioni ad una società – Limiti applicazione art. 7 d.l. 269/2003 - soggetto interponente – Responsabilità sia per le imposte sia per le sanzioni

La norma eccezionale introdotta dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, «qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio», verrebbe meno la ratio giustificatrice dell'applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, dovendo essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito.

Cass. Sent. 1519/2023 – Notifica ricorso mezzo PEC – Ricevuta accettazione successiva di un secondo al giorno di scadenza – Inammissibilità

Qualora il ricorso sia inoltrato a mezzo PEC, risulta tardiva la notifica la cui ricevuta di accettazione venga ad essere emessa alle ore 00.00.00 del giorno successivo alla scadenza, non rilevando l'orario di invio.

Cass. Ord. 1614/2023 – Struttura sentenza tributaria - Chiara ed ordinata esposizione delle ragioni della decisione – Disamina logico giuridica esplicativa del percorso argomentativo seguito- In difetto vizio di

motivazione

Il vizio di motivazione omessa o apparente sussiste quando il giudice di merito trascura di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una disamina logico giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito*

Cass. Ord. 1702/2023 – Atto notificato a mezzo PEC non iscritta nei pubblici registri – Impugnazione – Effetto sanante della nullità della notifica-

E' da rigettare la domanda di eccezione di nullità insanabile della notificazione del preavviso di iscrizione formulato con Pec non iscritta nei pubblici registri. Risulta assorbente il rilievo che il combinato disposto di cui agli artt. 3 bis e 11 della l. 53/1994, invocata a sostegno della fondatezza del ricorso, sancisce con la nullità (e non già con l'inesistenza) la violazione delle disposizioni prescritte in tema di notifica telematica eseguita dal difensore tra le quali si rinviene per l'appunto l'indicazione che il messaggio Pec provenga da indirizzo censito in pubblici elenchi (art. 3 bis c1 L 53/1994).

Ne consegue che non vertendosi in ipotesi di inesistenza, bensì di nullità dell'atto, sussiste la possibilità di ritenere la nullità sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. quale la costituzione tempestiva in giudizio.

Cass. Sent. 2095/2023 - Sanzioni tributarie – Prescrizione –Art. 20, co. 3, d.lgs. 472/1997 – Natura di norma generale ed unitaria.

La norma che fissa in cinque anni il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie (art. 20, co. 3, d.lgs. 472/1997) ha natura generale ed unitaria, termine che può beneficiare dell'effetto dell'allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 cod. civ..

Per i medesimi motivi, è quinquennale anche la prescrizione degli interessi, anche ove accedano a tributi erariali, contenendo l'art. 2948, n. 4, c.c. una disciplina unitaria applicabile a ogni forma di interesse e "sganciata" dalla riscossione del capitale, riguardando la periodicità non la sorte capitale bensì la maturazione degli interessi in ragione del decorrere del tempo (Cass., 20955/2020, 30901/2019, 12715/2016; 17020/2014).

Cass. Ord. 2303/2023 – Notifica della sentenza direttamente all'ente impositore anziché al difensore - Impugnativa - Termine breve

Ove la sentenza venga notificata dal contribuente direttamente all'Ente impositore (Agenzia entrate – Agenzia Entrate Riscossione o enti locali) anziché al loro difensore, decorrerà il termine breve di 60 gg. per impugnare la sentenza e non già entro sei mesi dal suo deposito. L'impugnativa proposta dall'ente oltre il termine breve sarà da valutare come tardiva.

Cass. Ord. 2634/2023- Interpello disapplicativo - Risposta negativa del Fisco – Impugnabilità

La risposta negativa del Fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli

elencati dall'art. 19 d.lgs, 546/1992. Esso, infatti, ha la capacità d incidere immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario e quindi non può negarsi che il contribuente abbia l'interesse, ex art. 100 c.p.c., a invocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'atto in esame.

Cass. Ord. 3014/2023 – Apertura procedura concorsuale – Notifica cartella di pagamento – Ammissibilità

E' pur vero che la cartella di pagamento ha funzione di titolo esecutivo e di precetto di pagamento ma non determina l'inizio della procedura esecutiva. Anche dopo l'apertura della procedura concorsuale, così come quella concordataria, deve ritenersi ammissibile la notifica della cartella in quanto costituisce mezzo per l'accertamento del credito o comunque per l'opponibilità agli altri creditori.

Cass. Ord. 3220/2023 – Giudizio di ottemperanza – Compensazione delle spese per il rilevante carico dell'Agenzia – Insussistenza

in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza. Le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti viene a configurarsi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità", e si è pure statuito che "ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.". Deve allora osservarsi che le difficoltà del locale Ufficio delle Imposte nel gestire un ampio contenzioso, invocate dalla CTR, non possono integrare le "gravi ed eccezionali ragioni" che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa

Cass. Ord. 3839/2023 – Cass. Ord. 3841/2023 – Finanziamento soci riportato nella delibera di aumento di capitale o di ripianamento delle perdite- Inapplicabilità dell'imposta di registro del 3%

Secondo un'esegesi letterale nell'art. 22 del DPR 131/1986 la norma effettua riferimento alle parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione. La riproduzione, nel verbale, del già effettuato finanziamento nella deliberazione assembleare non può essere soggetto ad una nuova tassazione.

Cass. Sent. 4035/2023- Impugnazione cartella di pagamento per difetto di motivazione – Inammissibilità del gravame in carenza di trascrizione dell'atto impugnato -

Ove si eccepisca la nullità della cartella di pagamento per carenza di motivazione deve riportarsi il contenuto di essa nel ricorso-La censura della sentenza del giudice tributario, che contrasta il giudizio espresso in ordine alla motivazione della cartella di pagamento, a pena di inammissibilità deve contenere la

trascrizione testuale del contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato e pretermesso dal giudice di merito.

Cass. Ord. 4720/2023 - Atto d'appello – Mancata trascrizione della motivazione della sentenza gravata – Censure che consentono di risalire alle parti criticate. – Ammissibilità

Deve ritenersi ammissibile l'atto d'appello che, pur non contenendo la fedele riproduzione delle parti di motivazione della sentenza gravata, sia formulato con delle critiche puntuali ad alcuni segmenti del thema decidendum e del decisum che consentano l'individuazione di specifici motivi di critica alla sentenza impugnata.

Cass. Ord. 4898/2023 – Notifica domicilio eletto - Notifiche per i soggetti iscritti all'AIRE – Presunzione di mantenimento della residenza

Il soggetto regolarmente iscritto all'AIRE deve ricevere le notificazioni degli avvisi di accertamento presso l'indirizzo della propria residenza all'estero o presso l'eventuale domicilio eletto in Italia, anche nel caso in cui mantenga la propria residenza in Italia. Sul punto risulta dirimente il principio enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 377 del 2007 secondo il quale si deve sempre «garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa».

Dal punto di vista normativo, rileva, pertanto, il successivo intervento del Legislatore che con l'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73) ha inserito i commi 4 e 5 all'art. 60 del D.p.r. n. 600 del 1973. Tali disposizioni prevedono che la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero. Tale procedura trova applicazione solo qualora i contribuenti trasferitisi all'estero non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della residenza estera o del domicilio eletto in Italia ove ricevere la notificazione degli atti impositivi.

Cass. Sent. 5066/2023 – Notificazione ex art. 140 c.p.c. ipotesi di nullità della notifica – Effetto sanante di ogni ipotesi di nullità con il ritiro dell'atto con tempestiva impugnazione.

L'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di accertamento avvenuta, ex art. 140 c.p.c., in un luogo diverso da quello in cui doveva essere effettuata, viene in ogni caso sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., dalla tempestiva impugnazione.

Cass. Ord. 5546/2023 – Ricorsi avverso atto esattoriale – Contestazione su atti impositivi presupposti – Azione nei confronti dell'ente impositore o del concessionario - Non configurabile un litisconsortio necessario

Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti,

può agire indifferentemente nei confronti del concessionario dell'ente impositore senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsortio necessario.

Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente di chiamare in giudizio l'ente impositore ex art. 39 del dlgs 112/1999.

Cass. Sent. 5586/2023 – Accertamento analitico induttivo - Maggior reddito – Riconoscimento dei costi-

Qualora a seguito di accertamento analitico induttivo, e non solo induttivo puro, venga determinato un maggior reddito in capo al contribuente, debbono essere riconosciuti i relativi costi vieppiù se rilevabili da una contabilità attendibile. In ogni caso il giudice può disporre una CTU.

La pronuncia tiene in considerazione la decisione della **Corte Costituzionale 10/2023** che, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta sull'art. 39 c. 2 DPR 600/73, indica una più estesa interpretazione della norma

Cass. Ord. 5695/2023 – TARSU – Applicazione anche su spazi d'acqua

In tema di TARSU la nozione di aree scoperte utilizzata dal dlgs 507/1993 art. 62, non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione è composta e dunque del mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire dell'estensione

Cass. Ord. 6318/2023 – Notifica per PEC – Procura rilasciata su carta – Necessità di autentica ed attestazione di conformità all'originale.

Il dl semplificazioni PNRR ha abrogato la norma di favore che consentiva la procura a distanza. Pertanto la procura rilasciata su carta deve essere sottoscritta dal professionista con firma autografa con attestazione di conformità all'originale nella relata di notifica e poi trasformata in pdf.

Cass. Ord. 8504/2023 – Accertamento con adesione – verbale mancato accordo – non concretizza rinuncia all'accertamento con adesione – Non interrompe i termini di sospensione -

Il verbale di mancato accordo non concretizza rinuncia all'istanza di accertamento con adesione e pertanto non può essere considerato idoneo ad interrompere il termine di sospensione di cui al d.lgs 218/1997.

Cass. Ord. 9055/2023 – Normativa tributaria – Incertezza sull'applicazione – Fattispecie individuate sostenute da oggettive incertezze sul contenuto, sui destinatari sugli effetti – Possibile esenzione dalle sanzioni amministrative e tributarie.

Costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa e tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione.

L'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice che spetta al giudice accertare e valutare. A titolo di esempio 1) nella difficoltà di individuazione delle disposizioni normative, 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa, 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa, 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà, 5) nella mancanza di prassi amministrative o di prassi contrastanti, nella mancanza di precedenti giurisprudenziali, 7) in orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla richiesta di pronuncia della Corte costituzionale, 8) nel contrasto tra prassi amministrative e orientamenti giurisprudenziali, 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali, 10) nell'adozione di norme d'interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.

Cass. Ord. 9165/2023 – Comunicazioni processuali – domicilio eletto – notifica avviso d'udienza direttamente alla parte – Sentenza illegittima-

La comunicazione della data d'udienza inviata alla parte a mezzo pec, anziché al difensore presso il domicilio eletto, non integra la consegna a mani proprie che il dlgs.546/92 art. 17 fa sempre salvo.

Violatosi il principio del contraddittorio la sentenza deve essere quindi annullata.

La costituzione del difensore sana l'irregolarità della comunicazione per raggiungimento dello scopo.

Cass. Sent. 9815/2023 Spese di lite – Condanna dell'amministrazione – Inderogabilità dei minimi -

Non è consentito al giudice di decurtare, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria soccombente, i minimi di tariffa aventi carattere inderogabile.

Cass. Sent. 10777/2023 - Notifica atto tributario – Persona giuridica – Impossibilità notifica – Notifica a persona fisica che rappresenta la società – Residenza nello stesso comune della sede della persona giuridica – Impossibilità – notifica ex 140 c.p.c.

La notifica dell'atto tributario nei confronti di persona giuridica deve essere effettuata presso la sede entro l'ambito del domicilio fiscale. L'impossibilità della notifica consente di effettuarla nei confronti del soggetto che rappresenta l'ente ove il domicilio di questi ricada nel comune del domicilio fiscale della persona giuridica. Nell'impossibilità di effettuare siffatta notifica si procederà ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Qualora l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovano nel comune del domicilio fiscale, siffatta notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune.

Cass. Ord. 11034/2023 – Raddoppio termini di accertamento – Abrogazione - Disamina, ora per allora dei della sussistenza dei presupposti richiesti

Abrogato il raddoppio dei termini di accertamento per la presentazione della denuncia penale la normativa di riferimento (art. 43 del dpr 600/73 e 57 del dpr 633/72 ha innalzato i termini di decadenza.

Se richiesto dal contribuente il giudice dovrà verificare il superamento della soglia di punibilità in relazione all'anno d'imposta e al singolo tributo, nonché la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia.

Cass. Sent. 11339/2023 – Reddito di lavoro professionale – Principio di cassa – Mancata valutazione da parte del giudice di appello.

Ha errato la CTR a non prendere in considerazione la documentazione prodotta dal contribuente. Invero se l'incasso dei compensi inerenti ai contestati incarichi sia avvenuta in anno diverso da quello oggetto di indagine incide sul reddito complessivo del contribuente, sul suo volume d'affari e sul valore netto della produzione dell'anno d'incasso.

In materia d'imposta sui redditi, i redditi di lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi del dpr 917/1986, art.50 (attuale 54) comma 1; ne consegue che ove sia comprovato che l'incasso dei compensi sia avvenuto in anno d'imposta successivo a quello di emissione della fattura concorre alla determinazione reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef con riguardo all'anno di effettiva riscossione e non già con riguardo a quello di emissione (Cass. 24966/2022).

Cass. Ord. 11784/2023 – Domanda di rimborso - Onere della prova – Difese processuali le deduzioni dell'ufficio.

Per sostenere processualmente le domande di rimborso formulate nei confronti dell'ufficio, il quale ha rigettato l'istanza o formato il silenzio rifiuto, grava sul contribuente l'onere della prova circa la fondatezza della richiesta esibendo la documentazione correlata.

Le difese dell'ufficio sono delle deduzioni non soggette a preclusioni.

Cass. Ord. 12184/2023 – Accertamento con adesione – Efficacia per il solo contribuente che ha partecipato all'adesione.

L'accertamento con adesione, che ha natura di concordato tra l'amministrazione e il contribuente e si caratterizza, perciò, per la volontarietà dell'adesione, ha efficacia nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore anche, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l'atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione a un diverso soggetto.

Cass. Ord. 13620/2023 – Avviso di accertamento – Motivazione contraddittoria - Illegittimità.

L'avviso di accertamento non può essere supportato da motivazione contraddittoria, poiché in tal caso esso non consente al contribuente di avere certezza degli elementi fondanti le ragioni della pretesa: Il vizio si configura anche laddove vengano indicate ragioni concorrenti ma contraddistinte da assoluta eterogeneità e, come tali, inidonee a fungere da complessivo presupposto della pretesa.

